

PAOLA LAMBRINI*

*I rimedi contro la violenza morale tra ordinamenti moderni e diritto romano***

SOMMARIO: 1. Nullità o annullamento del contratto e conseguenti restituzioni. – 2. La violenza del terzo e il risarcimento del danno. – 3. I rimedi previsti dal diritto romano. – 4. La funzione dei rimedi ‘metus causa’.

1. *Nullità o annullamento del contratto e conseguenti restituzioni.*

L’ipotesi in cui una persona sia stata costretta a concludere un contratto dalla minaccia di un male ingiusto e grave per sé o per i propri cari è contemplata e tutelata presso tutti gli ordinamenti, sia di tradizione romanistica¹ che di *common law*².

L’attenzione è prevalentemente incentrata sull’alterazione del consenso provocata dalla situazione di timore in cui uno dei contraenti si è venuto a trovare in conseguenza della violenza morale³ e il rimedio principale consiste nella possibilità per la vittima di far cessare l’efficacia del contratto, cui consegue la restituzione di quanto fosse stato prestatato in

* Professoressa ordinaria di Istituzioni di diritto romano e di Fondamenti del diritto europeo presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Padova.

** *Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del single blind peer-review.*

¹ V. la dettagliata descrizione della disciplina prevista nei principali codici in I. PONTORIERO, *I vizi del consenso nella tradizione romanistica*, Torino, 2020, p. 139 ss. Cfr., anche, L. SAPORITO, *I vizi della volontà nel contratto*, in *Atlante di diritto privato comparato*, a cura di F. Galgano e F. Ferrari, Bologna, 2006, p. 213 ss.; A. GIANOLA, *L’integrità del consenso dai diritti nazionali al diritto europeo. Immaginando i vizi del XXI secolo*, Milano, 2008, p. 147 ss.

² Sebbene i requisiti e le implicazioni precise della costrizione possano variare a seconda del contesto specifico e della giurisdizione, essa è generalmente considerata una violazione dell’autonomia privata e può quindi giustificare rimedi legali o difese che portano all’inefficacia del contratto. Cfr. L. SAPORITO, *I vizi*, cit., p. 239, nonché l’ampia trattazione contenuta in N. ENONCHONG, *Duress, Undue Influence and Unconscionable Dealing*, London, 2023, p. 5 ss.

³ Il *código civil portugués* distingue espressamente tra violenza fisica, che comporta la nullità del negozio (art. 246), e violenza morale, che può portare all’annullamento (art. 256).

esecuzione di esso⁴. Lo strumento è concesso a prescindere dalla prova di un effettivo squilibrio tra le prestazioni conseguente al vizio del consenso.

Il rimedio si applica, con i dovuti adattamenti, anche alle ipotesi in cui la minaccia sia stata esercitata in relazione alla conclusione del matrimonio, all'accettazione dell'eredità, alle disposizioni testamentarie e alla divisione ereditaria.

Si notano alcune differenze tra i vari ordinamenti in merito al principale rimedio a tutela della vittima di violenza morale. Com'è noto, il *code Napoléon* non conosce l'annullabilità⁵, ma distingue tra ipotesi in cui la nullità può essere fatta valere da chiunque (assoluta) e casi in cui può essere rilevata solo dal soggetto interessato (relativa): la seconda è quella che si applica ai vizi del consenso⁶. In base all'art. 1179 del riformato *code civil*⁷ il criterio per distinguere i due tipi di nullità non consiste più nella gravità del vizio: oggi la nullità è assoluta se l'interesse tutelato è generale ed è relativa se ha *pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé*⁸. La nullità relativa può essere fatta valere, entro 5 anni da quando è cessata la violenza, solo dalla parte che la legge intende proteggere e può essere opposta in via di eccezione senza limiti di tempo, se il contratto non è stato eseguito.

In modo analogo parlano di nullità i codici di famiglia francese, come il *code civil* spagnolo, il quale all'art. 1267 distingue tra *violencia*, che si produce quando sia utilizzata una

⁴ Sul punto, cfr. in particolare E. BARGELLI, *Restituzioni contrattuali e nuove fonti interne ed eurounitarie*, in *Studi sulle restituzioni*, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2021, p. 145 ss.

⁵ Sul tema, cfr. M. BRUTTI, *Invaldità (storia)*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, p. 560 ss.; P. GALLO, *Nullità e annullabilità in diritto comparato*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, XII, Torino, 1995, p. 310 ss.; G. ROSSETTI, *'Nullità' e 'annullabilità' nell'esperienza giuridica romana*, in *La théorie des nullités. Études réunies par M. Boudot et P.M. Vecchi*, Poitiers, 2008, p. 1 ss.

⁶ Artt. 1130-1144 *code civil*. Sul punto la codificazione si è allontanata dal pensiero di Pothier, secondo il quale si sarebbe dovuto trattare di nullità assoluta, perché veniva meno del tutto il consenso. Cfr. M. BRUTTI, *Il contratto nei giuristi romani e nelle costruzioni da Domat a Pothier*, in *Pensiero giuridico occidentale e giuristi romani. Eredità e genealogie*, a cura di P. Bonin, N. Hakim, F. Nasti, A. Schiavone, Torino, 2019, p. 105 ss.; J. B. SEUBE, *Le critère de distinction entre les nullités absolue et relative*, in *Revue des contrats*, 2019, p. 141 ss.

⁷ Con la riforma del 2016 nel sistema francese è stata anche estesa la nozione di violenza, facendovi rientrare l'abuso di una condizione di dipendenza, ed è stata soppressa la disciplina relativa all'irrelevanza del timore reverenziale (art. 1140 *code civil*). Sul punto, cfr. B. MALLEY-BRICOUT, *La violence par abus d'un état de dépendance*, in *La riforma del Code civil: une perspective italo-française*, a cura di D. Valentino, Napoli, 2018, p. 121 ss., e A. GORGONI, *I vizi del consenso nella riforma del code civil: alcuni profili a confronto con la disciplina italiana*, in *Persona e mercato*, 2018, p. 88 ss., il quale auspica che il legislatore italiano prenda spunto da quello francese per intervenire sulla parte generale del contratto, in particolare sulla disciplina dei vizi del consenso. In generale sulle recenti riforme dei codici francese e tedesco cfr. S. GRUNDMANN - M. SCHÄFER, *Le riforme del diritto contrattuale francese e tedesco*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2020, p. 317 ss.

⁸ Per un approfondimento sulla questione cfr. G. VULPIANI, *La nullité contractuelle nella riforma del diritto francese*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, p. 914 ss.

forza irresistibile, e *intimidación*, che induce nel contraente un timore ragionevole e fondato di soffrire un male imminente e grave alla persona o ai beni propri oppure alla persona o ai beni del coniuge, discendenti e ascendenti⁹; la dottrina, considerata la difficoltà di distinguere le due ipotesi nella casistica, ritiene applicabile per entrambe il medesimo regime, che consiste appunto nella nullità del contratto¹⁰. Anche i codici dell'America Latina di lingua spagnola, compresi i più recenti, come il nuovo *código civil y comercial de la Nación* argentino (art. 276), parlano di nullità dell'atto viziato¹¹.

La distinzione tra nullità e annullabilità, elaborata dalla pandettistica e adottata dal BGB¹², è stata seguita dai codici da questo influenzati¹³, come il codice civile italiano del 1942, che colpisce con l'annullabilità il contratto viziato da violenza morale¹⁴.

Nel sistema tedesco non è necessaria un'azione giudiziale¹⁵, ma è sufficiente che, entro un anno da quando cessa la coazione¹⁶, la vittima della violenza invii alla controparte una comunicazione dell'intenzione di far venir meno l'efficacia del contratto. In modo analogo si esprime il recente *Draft common frame of reference*, il quale parla di un annullamento che dovrebbe operare in via stragiudiziale¹⁷. Anche il *code civil* nel testo riformato dell'art. 1178 ha introdotto, in un'ottica di semplificazione e di miglior funzionalità dei rimedi giuridici, una *nullité conventionnelle*, constatata dalle parti di comune accordo¹⁸.

⁹ Sul tema cfr. C. ROGEL VIDE, *La violencia como vicio del consentimiento contractual*, Madrid, 2016; F. YÁÑEZ VIVERO, *Asimetrías contractuales por abuso de circunstancias. Un estudio en el marco de la renovación del derecho contractual*, Valencia, 2019.

¹⁰ Art. 1265 *código civil español*; cfr. A. CARRASCO PERERA, *Derecho de contratos*³, Pamplona, 2021, p. 374; L. DIEZ-PICAZO, *Fundamentos del derecho civil patrimonial*, I, *Introducción. Teoría del contrato*, Cizuz Menor, 2007, p. 189 s.

¹¹ Art. 1682 e 1684 *código civil de Chile*; art. 1743 *código civil colombiano*.

¹² Per l'annullabilità a causa di dolo o di violenza morale cfr. § 123 BGB. In argomento, cfr. CH. BALDUS, *'Dolus' (Arglist, arglistige Täuschung, Vorsatz, vorsätzliche sittenwidrige Schädigung), 'metus' (widerrechtliche Drohung)*, in *800 años de historia a través del derecho romano*, Salamanca, 2018, p. 269 ss.

¹³ Non però dal codice svizzero delle obbligazioni, il quale all'art. 29 afferma semplicemente che «il contratto non obbliga colui che lo ha concluso per timore ragionevole causato dal fatto illecito dell'altra parte o di una terza persona». La formulazione richiama quella presente nel § 870 dell'ABGB, secondo cui «non è tenuto ad effettuare il contratto quegli che vi fu costretto dall'altro accettante con ingiusto e fondato timore. Se il timore fosse fondato, deve decidersi dal giudice secondo le circostanze».

¹⁴ Art. 1434 c.c. Cfr. M. DI BARTOLOMEO, *La violenza morale nei contratti*, Napoli, 1996; C. CICERO, *La violenza nel negozio giuridico*, Padova, 2000.

¹⁵ § 143, alinea 1, BGB.

¹⁶ Ma non oltre dieci anni dalla manifestazione di volontà.

¹⁷ Art. II. – 7:206: «La vittima può chiedere entro un termine ragionevole l'annullamento di tutto o di parte del contratto; l'annullamento opera in via stragiudiziale, attraverso una comunicazione alla controparte». Com'è noto, come modello del DCFR è stato preso proprio il sistema giuridico tedesco.

¹⁸ Cfr. G. VULPIANI, *La nullité*, cit., p. 919 ss.

Il codice civile italiano prevede, invece, la necessità per la vittima di esperire un'azione di annullamento, entro il termine di cinque anni da quando è cessata la costrizione¹⁹; la sentenza che annulla il contratto opera retroattivamente, salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede prima della trascrizione della domanda di annullamento. L'annullamento del contratto fa cadere la giustificazione degli spostamenti patrimoniali che fossero stati effettuati in esecuzione dello stesso; di conseguenza, opera il regime delle restituzioni²⁰.

Anche i codici portoghese (art. 256), brasiliano (art. 171) e peruviano (art. 214) tutelano la vittima della violenza morale con la possibilità di agire in giudizio per l'annullamento del contratto; identica soluzione è stata adottata dal recente codice civile della Repubblica Popolare Cinese²¹.

Nei paesi di *common law* non esiste un concetto di contratto annullabile analogo a quello dei paesi di tradizione romanistica; si applicano strumenti specifici per ogni vizio del consenso e, per di più, ciascun rimedio è spesso indicato con terminologia diversificata; in relazione alla *duress* si dice per lo più che il contratto può essere *avoided*, reso nullo²².

2. La violenza del terzo e il risarcimento del danno.

Nella maggior parte degli ordinamenti si considera rilevante anche la violenza esercitata da un terzo estraneo al contratto²³; talvolta, però, si ammette che il contratto possa perdere efficacia solo se la controparte negoziale era a conoscenza o poteva conoscere

¹⁹ Anche dopo che sia prescritta l'azione, l'annullabilità può essere opposta in via di eccezione senza limiti di tempo dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, 1442, comma 4, c.c.

²⁰ Cfr. M. DELLACASA, *Restituzioni e regime dei rimedi contrattuali: un'analisi critica del diritto applicato*, in *Studi sulle restituzioni*, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2021, p. 163 ss.

²¹ Art. 150: «Quando un negozio giuridico è compiuto da una parte contro la sua effettiva volontà a seguito di violenza dell'altra parte o di un terzo, la parte coartata ha diritto di chiedere a un Tribunale popolare o a un'istituzione arbitrale di annullare il negozio giuridico» (trad. di Meiling Huang, nell'edizione a cura di O. Diliberto, D. Dursi, A. Masi, Pisa, 2021).

²² Cfr. P. GALLO, *Nullità ed annullabilità (diritto comparato)*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ., Aggiornamento*, XII, Torino, 2019, p. 268.

²³ Art. 1142 *code civil*: «La violenza è causa di nullità quando è stata esercitata da una parte o da un terzo»; art. 1268 *código civil español*; art. 1434 codice civile italiano; art. 256 *código civil de Portugal*. Per un'attenta analisi del problema nell'ambito degli ordinamenti dell'America Latina cfr. E. CALORE, *La caratteristica 'in rem scripta' dell'actio quod metus causa' e la rilevanza della violenza e del dolo del terzo nei codici civili latinoamericani*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, XXVI, 2009, p. 133 ss.

l'esistenza della minaccia²⁴. Una soluzione di compromesso è offerta dal codice svizzero delle obbligazioni il quale, al secondo comma dell'art. 29, dispone che, «se la minaccia è il fatto di un terzo, la parte minacciata che vuol liberarsi dal contratto deve, ove l'equità lo richieda, risarcire il danno all'altra parte, a meno che questi abbia conosciuto o dovuto conoscere la minaccia».

In Italia si ritiene che il contraente in buona fede, il quale si veda annullato il contratto, potrà chiedere alla controparte, vittima della violenza, un risarcimento per responsabilità precontrattuale, mentre quest'ultimo potrà rivalersi sull'autore della minaccia in base alla clausola generale di risarcimento dei danni ingiusti.

Quando la violenza sia opera della controparte, la disciplina codicistica talvolta prevede espressamente la possibilità di chiedere anche un risarcimento del danno derivante dall'illecita minaccia²⁵; nella maggior parte dei casi, però, tale obbligo si fa discendere dalle norme generali in tema di responsabilità per fatto illecito.

Mentre è sicura la possibilità di chiedere un risarcimento del danno che residui dopo che il contratto ha perso efficacia, meno limpida e condivisa appare la soluzione relativa alla legittimazione a richiedere un risarcimento per il caso in cui il contratto rimanga in piedi.

In ambito tedesco si ritiene che la vittima della violenza possa pretendere il risarcimento dei danni subiti sia in aggiunta all'annullamento che in alternativa a esso²⁶; in Italia fino a qualche tempo fa era *communis opinio* che il risarcimento potesse essere richiesto solo qualora si fosse annullato il contratto; di recente si tende a sostenere che la vittima della violenza abbia la possibilità di chiedere i danni anche quando preferisca mantenere in vita il contratto²⁷.

In questo senso, si esprime chiaramente il *Draft common frame of reference*, in base al quale «la parte che ha diritto di annullare il contratto ... è legittimata, se il contratto è stato

²⁴ In questo senso § 875 ABGB: «In caso di dolo e violenza del terzo il contratto è valido, salvo che il fatto ingiusto fosse noto (o conoscibile) alla parte che ne ha tratto vantaggio». V. anche art. 3.44, 5 comma, *Nederlands Burgelijk Wetboek* e art. 154-155 *código civil de Brasil*.

²⁵ § 874 ABGB: «Chi effettuò un contratto per mezzo di un dolo o d'ingiusto timore è tenuto al soddisfacimento per le conseguenze dannose»; art. 278 *código civil y comercial de la Nación* argentino.

²⁶ Cfr. A. GIANOLA, *L'integrità*, cit., p. 156.

²⁷ Cfr., *ex multis*, G. MERUZZI, *La responsabilità precontrattuale tra regola di validità e regola di condotta*, in *Contr. impr.*, 2006, p. 944 ss.; T. FEBBRAJO, *La «nuova» responsabilità precontrattuale*, in *Riv. dir. priv.*, 2011, p. 195 ss.; M. BARCELONA, *Responsabilità extracontrattuale e vizi della volontà contrattuale*, in *Judicium, Il processo civile in Italia e in Europa*, 2011, p. 5 ss.

annullato o meno, a chiedere il risarcimento dei danni all'altra parte per qualunque perdita sofferta in seguito all'errore, al dolo, alla violenza, alle minacce o allo sfruttamento, purché l'altra parte fosse a conoscenza o si potesse ragionevolmente ritenere che fosse a conoscenza della causa di annullamento»²⁸.

3. I rimedi previsti dal diritto romano

Il diritto romano non conosceva l'annullabilità del contratto²⁹ e non prevedeva neppure un'azione generale per il risarcimento dei danni (salvo la sussidiaria *actio de dolo*³⁰); malgrado ciò, alla vittima di una violenza morale era garantita una protezione forse anche più efficiente di quella prevista dagli ordinamenti attuali³¹.

Bisogna ricordare come i giuristi romani sottolineino spesso quanto fosse importante che al momento della contrattazione le parti si trovassero in una situazione di libertà contrattuale, da ritenere mancante qualora uno dei contraenti fosse minore dei 25 anni o fosse stato vittima di un raggio o di una violenza morale.

Qualora a essere compiuto in situazione di timore fosse stato un negozio tutelato con azioni di buona fede, il contraente non sarebbe stato vincolato, in quanto un obbligo sorto in seguito a violenza morale non rientrava certo nell'*oportere ex fide bona*³²; di conseguenza, la

²⁸ Art. II. – 7:214. In senso analogo già l'art. 31 del codice civile delle obbligazioni svizzero, secondo il quale il contratto si intende ratificato, se nel termine di un anno non si agisce, ma la ratifica di un contratto viziato da dolo o timore non esclude per se stessa l'azione di risarcimento del danno.

²⁹ M. TALAMANCA, *Inesistenza, nullità ed inefficacia dei negozi giuridici nell'esperienza romana*, in *BIDR*, CI-CII, 1998-1999, p. 1 ss.

³⁰ In merito alla quale mi permetto di rinviare al mio '*Actio de dolo malo*' e risarcimento per fatto illecito, in '*Actio in rem*' e '*actio in personam*'. In ricordo di M. Talamanca, II, a cura di L. Garofalo, Padova, 2011, p. 580 ss.

³¹ Parrebbe configurare un esempio di violenza fisica (*vis absoluta*) che comporta la completa nullità dell'atto Paul. 1 *sent.* D. 4.2.22: *Qui in carcerem quem detrusit, ut aliquid ei extorqueret, quidquid ob hanc causam factum est, nullius momenti est.* In questo senso L. CHIAZZESE, *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni Giustiniane. Parte speciale (Materiali)*, a cura di G. Falcone, Torino 2018, p. 99 s. Cfr. Cons. 1.6: Imp. Severus A. Iulio Conserturino. *Ea, quae per vim et metu gesta sunt, etiam citra principale auxilium irrita esse debere iam pridem constitutum est.* (a.196).

³² Ulp. 11 *ad ed.* D. 50.17.116 *pr.*: *Nilil consensui tam contrarium est, qui ac bonae fidei iudicia sustinet, quam vis atque metus: quem comprobare contra bonos mores est;* C. 4.44.1: Imperator Alexander Severus Aurelio Maroni mil.: *Si pater tuus per vim coactus domum vendidit, ratum non habebitur, quod non bona fide gestum est: mala fide enim emptio irrita est. aditus itaque nomine tuo praeses provinciae auctoritatem suam interponet, maxime cum paratum te proponas id quod pretii nomine illatum est emptori refundere.* (a. 222) Cfr. M. TALAMANCA, *La 'bona fides' nei giuristi romani: «Leerformeln» e valori dell'ordinamento*, in *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di A. Burdese*, IV, a cura di L. Garofalo, Padova, 2003, p. 1 ss.; R. FIORI, '*Bona fides*'. *Formazione, esecuzione e interpretazione del contratto nella tradizione civilistica (Parte seconda)*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, IV, a cura di R. Fiori, Napoli, 2011, p. 131 ss.; A. TARWACKA, '*Nilil consensui tam*

vittima chiamata in giudizio per l'adempimento sarebbe stata assolta (senza necessità di inserire eccezioni nella formula) e, se avesse già eseguito l'accordo viziato, avrebbe potuto utilizzare la stessa azione contrattuale per recuperare quanto prestato.

Nella prima metà del I secolo a.C. il pretore introdusse nell'editto una clausola con la quale prometteva di non riconoscere effetti alle attività che fossero state compiute per causa di timore (*Quod metus causa gestum erit, ratum non habebit*). Nella versione originale la clausola edittole affermava che non sarebbe stato *ratum* qualunque *gestum* compiuto *vi metusve causa*³³; in seguito, il riferimento alla *vis* fu espunto perché fu considerato requisito sufficiente per la concessione dei rimedi il semplice timore, in qualunque modalità e da chiunque fosse stato indotto. L'eliminazione dell'espresa indicazione della *vis* sottese un importante mutamento di visuale, in quanto spostò l'attenzione dal comportamento dell'autore del fatto illecito alla situazione della vittima³⁴.

Per *metus* si intendeva uno stato di trepidazione mentale (*mentis trepidatio*) derivante dal fondato³⁵ timore di un male presente o futuro per sé o per i propri cari³⁶, timore che avrebbe potuto impressionare anche una persona dal carattere saldo³⁷. Il male temuto doveva

contrarium est quam vis atque metus. *The Origins of Provisions against Duress in Roman Law*, in *Principios Generales del Derecho. Antecedentes históricos y horizonte actual*, a cura di F. Reinoso-Barbero, Madrid 2014, p. 707 ss.

³³ Ulp. 11 ad ed. D. 4.2.1 pr.: *Ait praetor: «quod metus causa gestum erit, ratum non habebit». olim ita edicebatur «quod vi metusve causa»: vis enim fiebat mentio propter necessitatem impositam contrariam voluntati: metus instantis vel futuri periculi causa mentis trepidatio. sed postea detracta est vis mentio ideo, quia quodcumque vi atroci fit, id metu quoque fieri videtur.*

³⁴ In questo senso v. il bel libro di E. CALORE, *'Actio quod metus causa'. Tutela della vittima e azione 'in rem scripta'*, Milano, 2011, p. 11 ss.; cfr. anche così F. PULITANÒ, *La violenza nella contrattazione: tutela processuale e legittimazione passiva*, in *'Actio in rem' e 'in personam'*. In ricordo di M. Talamanca, II, a cura di L. Garofalo, Padova, 2011, p. 675: «il solo *metus* era idoneo ad indicare quella che si può definire 'Motivationslage' e che viene ritenuta vero fondamento della concessione della tutela giurisdizionale, mentre la nozione di *vis* come riferita all'azione del costrittore avrebbe disturbato il riorientamento della fattispecie sul versante passivo, cioè verso il punto di vista della vittima».

³⁵ Ulp. 11 ad ed. D. 4.2.9 pr.: *Metum autem praesentem accipere debemus, non suspicionem inferendi eius.*

³⁶ Paul. 11 ad ed. D. 4.2.8.3: *Haec, quae diximus ad edictum pertinere, nihil interest in se quis veritus sit an in liberis suis, cum pro affectu parentes magis in liberis terreantur.*

³⁷ Gai. 4 ad ed. prov. D. 4.2.6: *Metum autem non vani hominis, sed qui merito et in homine constantissimo cadat, ad hoc edicto pertinere dicemus.*

essere grave³⁸, serio³⁹ e contrario al diritto: non era tale quello che derivasse da una legittima attività di un magistrato⁴⁰ o dal corretto esercizio delle proprie ragioni⁴¹.

Sulla base di tale promessa edittale il pretore creò tre rimedi processuali utilizzabili da chi avesse compiuto un *gestum*, cioè una qualunque attività di rilievo giuridico⁴², in situazione di *metus*: si trattava dell'*exceptio* e dell'*actio quod metus causa* nonché della *restitutio in integrum propter metum*.

L'*exceptio quod metus causa* era un rimedio preventivo, grazie al quale chi avesse concluso un atto in situazione di timore e fosse stato poi chiamato in giudizio per l'adempimento dello stesso avrebbe potuto difendersi e, provando davanti al giudice il *metus*, essere assolto. Dal momento che la formula di tale eccezione era espressa impersonalmente (*si in ea re nihil metus causa factum est*), essa era opponibile anche quando l'attore non coincideva con l'autore della violenza: perciò venne detta *exceptio in rem scripta*.

Con la *restitutio in integrum propter metum* si ignoravano gli effetti già prodotti dall'atto, nel senso che il pretore, una volta emanato il decreto di restituzione, considerava come non avvenuto l'atto ed esercitava di conseguenza la sua *iurisdictio*, concedendo alla vittima della minaccia non solo tutte le azioni che le sarebbero spettate prima dell'esecuzione del negozio, eventualmente anche contro terzi non autori della minaccia, ma anche altri strumenti giurisdizionali necessari per tutelare il soggetto.

Infine, l'*actio quod metus causa* poteva essere esperita nel caso in cui l'atto avesse prodotto tutti i suoi effetti e taluno ne avesse ricavato un *lucrum*: legittimato passivo era chiunque avesse ottenuto un vantaggio dall'attività compiuta in situazione di timore. La

³⁸ Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.2.5: *Metum accipiendum Labeo dicit non quemlibet timorem, sed maioris malitatis*. A. SCHIAVONE, *Studi sulle logiche dei giuristi romani. 'Nova negotia' e 'transactio' da Labeone a Ulpiano*, Napoli, 1971, p. 84, ha evidenziato la derivazione di tale definizione da Arist. *E.N.* 3.1.4 (1110a).

³⁹ Non sarà sufficiente il timore di una qualsiasi vessazione o di una lesione della reputazione Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.2.7 pr.: *Nec timorem infamiae hoc edicto contineri Pedius dicit libro septimo, neque alicuius vexationis timorem per hoc edictum restitui. proinde si quis meticulosus rem nullam frustra timuerit, per hoc edictum non restituitur, quoniam neque vi neque metus causa factum est*.

⁴⁰ Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.2.3.1.

⁴¹ Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.2.14; Ulp. 5 *opin.* D. 4.2.23.3 i.f.

⁴² Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.4.7 pr.: *Ait praetor: 'gestum esse dicetur'. Gestum sic accipimus qualiterqualiter, sive contractus sit, sive quid aliud contigit*. V. anche Ulp. 66 *ad ed.* D. 42.8.1.2: *Ait ergo praetor 'quae fraudationis causa gesta erunt'. haec verba generalia sunt et continent in se omnem omnino in fraudem factam vel alienationem vel quemcumque contractum. quodcumque igitur fraudis causa factum est, videtur his verbis revocari, quaecumque fuerit: nam late ista verba patent. sive ergo rem alienavit sive acceptilatione vel pacto aliquem liberavit*.

condanna era nel quadruplo del lucro ottenuto (*in simplum* dopo l'anno), ma non comportava infamia e poteva essere evitata rimettendo in pristino la situazione⁴³, in quanto l'azione conteneva l'*arbitratus de restituendo*.

Proprio la presenza della clausola arbitraria permetteva di considerare giustificata una *condemnatio* nel quadruplo⁴⁴ anche nei confronti di chi non fosse autore della violenza morale, *quia non statim quadrupli est actio, sed si res non restituatur*⁴⁵: la penalità si attivava soltanto in presenza di un rifiuto di rimettere la situazione in pristino. Qualora il convenuto avesse deciso di non rinunciare al suo *lucrum*, meritatamente doveva essere condannato al quadruplo, eventualmente anche per il fatto di un altro.

La condanna si calcolava quadruplicando *omne quodcumque restitui oportuit*⁴⁶: è evidente che, se il convenuto non avesse avuto alcun arricchimento, nulla avrebbe dovuto restituire e a nulla sarebbe stato condannato. Giuliano precisa che si moltiplica l'*id quod interest*⁴⁷, di modo che si dovrà detrarre un'eventuale somma che fosse stata pagata a giusto titolo; Pomponio, seguito da Paolo, specifica ulteriormente che oggetto di stima sarà l'*id quod abest*, così se

⁴³ Secondo parte della dottrina, l'azione *quod metus causa* così configurata sarebbe frutto della fusione postclassica tra la *in integrum restitutio* e l'azione di *metus*, la quale in epoca classica sarebbe stata una pura azione penale, senza clausola arbitraria; la *restitutio in integrum* sarebbe scomparsa in epoca giustiniana, sostituita dall'azione, che poteva ora essere sia *in personam* sia *in rem*. in questo senso cfr. O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum*³, Leipzig, 1927, p. 113; C. SANFILIPPO, *Il 'metus' nei negozi giuridici*, Padova, 1934, p. 184. Secondo F. SCHULZ, *Die Lehre vom erzwungenen Rechtsgeschäft im antiken römischen Recht*, in *ZSS*, XLIII, 1922, p. 219, i passi che sembrano permettere l'esperimento dell'azione anche contro i terzi non autori della minaccia si spiegherebbero proprio perché derivati da una mescolanza tra alcuni frammenti originariamente dedicati alla *restitutio in integrum* e altri che trattavano dell'azione penale. Vi è anche chi ha ritenuto che in epoca classica non esistesse una vera e propria *restitutio in integrum*, la quale sarebbe coincisa con l'*arbitratus de restituendo* contenuto nella stessa azione di *metus*, che permetteva di rimettere in pristino la situazione giuridica dell'attore: così, B. KUPISCH, *'In integrum restitutio' und 'vindictio utilis' bei Eigentumsübertragungen im klassischen römischen Recht*, Berlin-New York, 1974.

⁴⁴ In alcuni testi (D. 4.2.14.9-11) si afferma che la pena vera e propria consisterebbe solo nel pagamento del triplo al quale si aggiungerebbe la restituzione. In passato E. BETTI, *La struttura dell'obbligazione romana e il problema della sua genesi*², Milano, 1955, p. 193, ha ritenuto che questi passi fossero stati interpolati dai compilatori, i quali avrebbero avuto una concezione della pena «non più giuridica e qualitativa, bensì tutta esteriore e quantitativa. ... per i bizantini è *poena* tutto ciò che eccede quantitativamente il *simplum*».

⁴⁵ Così Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.2.14.3.

⁴⁶ Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.2.14.1: *Si quis non restituat, in quadruplum in eum iudicium pollicetur: quadruplabitur autem omne quodcumque restitui oportuit. satis clementer cum reo praetor egit, ut daret ei restituendi facultatem, si vult poenam evitare. post annum vero in simplum actionem pollicetur, sed non semper, sed causa cognita.*

⁴⁷ Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.2.14.14: *Iulianus ait quod interest quadruplari solum, et ideo eum, qui ex causa fideicommissi quadraginta debebat, si trecenta promiserit per vim et solverit, ducentorum sexaginta quadruplum consecuturum: in his enim cum effectu vim passus est.*

oggetto del trasferimento viziato era il possesso di un fondo non in proprietà si valuterà *non quanti fundus, sed quanti possessio est*⁴⁸.

La presenza della clausola arbitraria nell'*actio quod metus causa* non garantiva sempre il ripristino della situazione patrimoniale modificata in seguito al *gestum* compiuto per timore, perché essa era utilizzabile soltanto quando si potesse individuare un soggetto che avesse ottenuto un vantaggio da tale *gestum*, e non sempre ciò accadeva. Si pensi, per esempio, al classico caso dell'eredità accettata perché *coactus*: dal momento che non necessariamente qualcuno ricavava un lucro da un'*aditio hereditatis*, solo la *restitutio in integrum* avrebbe offerto un ristoro per tale tipologie di atti⁴⁹.

L'insieme di questi strumenti veniva a configurare una protezione molto più potente della semplice annullabilità del contratto e aveva un campo di applicazione più vasto.

4. La funzione dei rimedi '*metus causa*'

Molto si è discusso in merito alla funzione degli strumenti dedicati al *metus*: secondo alcuni autori, soprattutto dell'inizio del secolo scorso⁵⁰, la prospettiva che aveva spinto il pretore a intervenire sarebbe stata quella dei vizi del consenso; più spesso, però, si è ritenuto⁵¹ che la motivazione principale a monte dell'intervento fosse quella di tutelare la vittima di un

⁴⁸ Paul. 11 *ad ed. D. 4.2.21.2: Qui possessionem non sui fundi tradidit, non quanti fundus, sed quanti possessio est, eius quadruplum vel simplum cum fructibus consequetur: aestimatur enim quod restitui oportet, id est quod abest: abest autem nuda possessio cum suis fructibus. quod et Pomponius.* Sembra che nella formula non venisse indicata una precisa somma (*certa quantitas*): questa sarebbe stata determinata dal giudice e, in caso di assenza del convenuto, avrebbe chiesto all'attore di indicarla tramite un *iusiurandum in litem* dell'attore, il cui valore era limitato con una *taxatio* giudiziale. V. Paul. 11 *ad ed. D. 4.3.18 pr.: Arbitrio iudicis in hac quoque actione restitutio comprehenditur: et nisi fiat restitutio, sequitur condemnatio quanti ea res est. ideo autem et hic et in metus causa actione certa quantitas non adicitur, ut possit per contumaciam suam tanti reus condemnari, quanti actor in litem iuraverit: sed officio iudicis debet in utraque actione taxatione iusiurandum refrenari.* Per una difesa della classicità del passo cfr. L. CHIAZZESE, '*Iusiurandum in litem*', Milano, 1958, p. 181 ss.

⁴⁹ Dal momento che, una volta accettata l'eredità, non era possibile rimettere in pristino l'erede, il pretore attribuiva la facoltà di astenersi dall'eredità: Paul. 11 *ad ed. D. 4.2.21.5: Si metu coactus adii hereditatem, puto me heredem effici, quia quamvis si liberum esset noluissem, tamen coactus volui: sed per praetorem restituendus sum, ut abstinendi mihi potestas tribuatur.*

⁵⁰ Cfr. A. BRETON, *La notion de la violence en tant que vice du consentement*, Paris, 1925; G.-B. FUNAIOLI, *La teoria della violenza nei negozi giuridici*, Roma, 1927; C. LONGO, *Corso di diritto romano. Fatti giuridici, negozi giuridici, atti illeciti*, Milano, 1935, p. 240 s.; G. LONGO, *Contributi alla dottrina del dolo*, Padova, 1937.

⁵¹ Cfr. C.F. SAVIGNY, *System des heutigen Römischen Rechts*, III, Berlin, 1840, pp. 100 ss., 108 e 116; G. ZANI, *L'evoluzione storico-dogmatica dell'odierno sistema dei vizi del volere e delle relative azioni di annullamento*, in *RISG*, II, 1927, p. 338 ss.; E. BETTI, *Diritto romano, I. Parte generale*, Padova, 1935, p. 311; U. VON LÜBTOW, *Der Ediktstitel 'Quod metus causa gestum erit'*, Bamberg, 1932, p. 12 e ss. e p. 70 e ss.

atto illecito nei confronti di un'ingiusta lesione⁵². Altri studiosi ancora hanno cercato di portare a unità i due aspetti, affermando che «il *metus* è un fatto illecito, e lo è in quanto impedisce o altera (cioè vizia) la libera volontà dei soggetti giuridici: i due concetti allora mi sembra non si escludano a vicenda ma uno sia integrato dall'altro: il *metus* cioè non è solo fatto illecito né solo vizio della volontà, ma è l'uno e l'altro»⁵³.

Se si considera che i mezzi processuali concessi *metus causa* sono indubitabilmente *in rem scripti*⁵⁴, utilizzabili cioè anche contro persone diverse dall'autore dell'atto causativo del timore, appare difficile negare che in epoca classica la funzione principale degli strumenti introdotti dal pretore fosse quella di permettere la reintegrazione della vittima nei confronti di chiunque avesse ricavato un vantaggio patrimoniale dalla situazione di timore. La funzione quindi non era tanto quella di punire l'autore della minaccia, quanto quella di ripristinare la situazione giuridica patrimoniale della persona che si trovava in *instantis vel futuri periculi causa mentis trepidatio*. Gli aspetti di penalità riguardavano esclusivamente l'ipotesi in cui il convenuto, autore della minaccia o terzo estraneo, rifiutasse di operare la *restitutio*: solo in questo caso il giudice avrebbe dovuto condannare nel quadruplo.

Del resto, qualora l'autore del *metus* non potesse essere convenuto con l'*actio quod metus causa*, non avendo ricavato un arricchimento, egli non sarebbe comunque rimasto impunito, in quanto sarebbe stato perseguito in sede criminale, probabilmente a titolo di *vis privata*⁵⁵; d'altra parte, pure negli ordinamenti moderni, la fattispecie di chi prospetti seriamente un male ingiusto a un'altra persona può spesso integrare anche delle figure criminose, in particolare la minaccia e la violenza privata.

⁵² In questo senso ancora J. GAULHOFER, *'Metus'. Der prätorische Rechtsschutz bei Furcht, Zwang und Gewalt*, Wien-Köln-Weimar, 2019.

⁵³ Così C. SANFILIPPO, *Il 'metus'*, cit., p. 176. In senso analogo già B. BIONDI, *Prospettive romanistiche*, Milano, 1933, p. 73: «questa varietà di mezzi pretori esclude che dolo e violenza si possano inquadrare sotto un unico profilo: non sono soltanto delitti, giacché il Pretore si pone anche dal punto di vista degli effetti del negozio, non sono viceversa soltanto cause di nullità o vizi della volontà, giacché, per le medesime ipotesi, si può agire con l'azione penale». Cfr. anche F. SCHULZ, *Die Lehre*, cit., p. 171 ss.

⁵⁴ Ulp. 11 *ad ed. D.* 4.2.9.8: *Cum autem haec actio in rem sit scripta nec personam vim facientis coerceat, sed adversus omnes restitui velit quod metus causa factum est ...*

⁵⁵ In base a un rescritto di Alessandro Severo sembrerebbe che la responsabilità criminale si cumulasse con quella in sede privata qualora l'autore del *metus* coincidesse con la persona che aveva ricavato un guadagno: C. 6.34.1 Imp. Alexander A. Severae: *civili disceptationi crimen adiungitur si testator non sua sponte testamentum fecit, sed compulsus ab eo qui heres est institutus, vel quoslibet alios quos noluerit scripserit*. Sul testo, cfr. F. DE MARINI AVONZO, *Coesistenza e connessione tra 'iudicium publicum' e 'iudicium privatum'*. *Ricerche sul diritto tardo classico*, in *Diritto e Storia*, 2013.

Abstract

Il saggio analizza alcune differenze presenti nei vari ordinamenti moderni in merito ai principali rimedi a tutela della vittima di violenza morale, per passare poi a descrivere la protezione riconosciuta dal diritto romano, ove esisteva un complesso insieme di strumenti che aveva un campo di applicazione più vasto e veniva a configurare una difesa molto più incisiva della semplice annullabilità del contratto.

Abstract

The essay analyses some of the differences existing in the various modern legal systems concerning the main remedies available to victims of duress, and then goes on to describe the protection recognised in Roman law, where there was a complex set of instruments that had a broader scope and offered a much more powerful defense than the simple annulment of the contract.

Padova, novembre 2023.